

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 26,95 MWp**

Località Spinazzino – Comune di Ferrara (FE)

PROPONENTE:

TEP RENEWABLES (FERRARA PV) S.R.L.

Viale Shakespeare,71 – 00144 - Roma

P. IVA e C.F. 16462341005 – REA RM - 1658414

PIANO TECNICO DELLE OPERE

(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)

Studio di Fattibilità Ambientale

| Cod. Documento | Data | Tipo revisione | Redatto | Verificato | Approvato |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Studio di fattibilità ambientale | 08/11/23 | Prima emissione | | | |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 3 |
| 2. PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE | 5 |
| 2.1 PIANIFICAZIONE NAZIONALE | 5 |
| 2.1.1 Rete Natura 2000 | 5 |
| 2.1.2 Siti d’Interesse Nazionale (SIN) e regionale (SIR)..... | 7 |
| 2.1.3 Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)..... | 9 |
| 2.2 PIANIFICAZIONE REGIONALE | 12 |
| 2.2.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale..... | 12 |
| 2.2.2 Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000. | 21 |
| 2.2.3 Piano per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) | 23 |
| 2.2.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni | 25 |
| 2.2.5 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. | 28 |
| 2.2.6 Piano forestale regionale | 30 |
| 2.2.7 Aree di collegamento ecologico di livello regionale | 31 |
| 2.3 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE | 34 |
| 2.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC)..... | 34 |
| 2.4 PIANIFICAZIONE COMUNALE | 36 |
| 2.4.1 Piano Urbanistico Comunale vigente..... | 36 |
| 2.4.2 Piano Strutturale Comunale (PSC) | 36 |
| 2.4.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) | 43 |
| 3. CONCLUSIONI | 49 |

1. PREMESSA

Il presente studio di fattibilità ha lo scopo di verificare la compatibilità del progetto con la pianificazione a livello nazionale, regionale e locale.

Il progetto ricadente all'interno del comune di Ferrara (FE) riguarda l'analisi delle tre ipotesi di realizzazione e connessione della SSE che di collegherà alla Stazione Elettrica Focomorto.

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto ricade all'interno del comune di Ferrara (FE) e dista circa 1,2 km da esso (considerando l'ipotesi 2, che è la più vicina). I terreni si possono definire per lo più pianeggianti.

Di seguito si riportano le coordinate geografiche del progetto:

- **Ipotesi 1:** 44°83'52.37" N; 11°67'64.19" E; Altitudine media:4 m s.l.m.;
- **Ipotesi 2:** 44°50'13.87"N; 11°40'29.60" E; Altitudine media:4 m s.l.m.;
- **Ipotesi 3:** 44°83'98.03 N; 11°68'08.65" E. Altitudine media:4 m s.l.m.;

I cavidotti delle tre connessioni, che saranno interrati quasi tutti su strada esistente, avranno lunghezze rispettivamente di:

- **Ipotesi 1:** 376 m;
- **Ipotesi 2:** 710 m;
- **Ipotesi 3:** 930 m

Le diverse ipotesi sono circondate da terreni agricoli, ma provviste di una buona rete viaria che li rende facilmente accessibili:

- L'ipotesi 1 è accessibile da Via Ponte Ferriani, ma occorre attraversare un breve tratto di terreno agricolo per raggiungere il sito.
- L'ipotesi 2 è un po', meno accessibile, poiché sia da nord, da via Pontegradella sia da est, da via Ponte Ferriani, si deve attraversare un breve tratto di terreno agricolo prima di raggiungere il terreno interessato dal progetto;
- L'ipotesi 3 è anch'essa accessibile da Via Ponte Ferriani, ma anche in questo caso occorre attraversare un piccolo tratto di terreno agricolo per raggiungere il sito.




Figura 1.1: Localizzazione area d'intervento – Fonte: Google Earth

2. principali strumenti di pianificazione

2.1 PIANIFICAZIONE NAZIONALE

2.1.1 Rete Natura 2000

Attraverso la Direttiva 92/43/CEE (“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”), l’Unione Europea ha avviato la creazione di una rete ecologica, denominata “Natura 2000”, formata da aree naturali e seminaturali di alto valore biologico e naturalistico: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le zone di protezione speciale (ZPS), già previste dalla Direttiva 79/409/CEE (“Protezione della specie di uccelli selvatici e dei loro Habitat”) e le zone speciali di conservazione (ZSC).

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree IBA (Important Bird Areas) infine, includono le specie dell’allegato I della direttiva “Uccelli”, queste risultano un fondamentale strumento tecnico per l’individuazione di quelle aree prioritarie alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva.

La Regione si occupa della gestione complessiva del sistema territoriale delle aree protette e dei 159 siti della rete Natura 2000 (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di 301.761 ettari, adottando per conto del Ministero per l’Ambiente e della Commissione Europea indirizzi e norme per la loro istituzione, pianificazione e gestione e coordinando l’azione degli Enti di gestione. In base alla consultazione del Geoportale Nazionale e l’utilizzo dei shapefile forniti dal MASE sul software Qgis nei dintorni del progetto non vi sono aree IBA, mentre le ipotesi 1 e 2 distano circa 4,2 Km est dall’area ZPS IT4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” (considerando le ipotesi più vicine).




Figura 2.1: Stralcio carta SIC - ZPS - Fonte: MASE:

L'intero progetto ricade all'interno nel buffer dei 5 Km dello ZPS IT4060017 "Po di Primario e Bacini di Traghetto"; pertanto, si ritiene di non poter escludere incidenze significative della realizzazione del progetto sul predetto sito, per cui sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.5 comma 1 lett. b-ter del D. Lgs. 152/2006, in riferimento all'applicazione della procedura di Valutazione d'Incidenza – Fase di Screening.

Inoltre, per quanto concerne la presenza degli Habitat natura 2000 nei dintorni dell'area in esame, si rimanda allo stralcio sottostante dal quale si evince che nessuna opera di progetto interferisce con gli stessi.




Figura 2.2: Stralcio carta degli Habitat - Fonte: Portale Minerva

2.1.2 Siti d'Interesse Nazionale (SIN) e regionale (SIR)

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono estese porzioni del territorio nazionale, di particolare pregio ambientale e intese nelle diverse matrici ambientali (compresi eventuali corpi idrici superficiali e relativi sedimenti), individuati per legge, ai fini della bonifica, in base a caratteristiche (di contaminazione e non solo) che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell'estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 252, la procedura di bonifica di cui all'art. 242 è nel caso dei SIN attribuita alla competenza del Mite, che si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

Ad oggi risultano individuati 42 Siti di Interesse Nazionale, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare).

Nella regione Emilia – Romagna sono riconosciuti due SIN:

- Officina Grande Riparazione ETR di Bologna: comprende un’area di superficie pari a circa 13 ha ubicata nel Comune di Bologna;
- Fidenza: comprende una superficie a terra pari a circa 25 ettari nel territorio del Comune di Fidenza (Provincia di Parma, Regione Emilia-Romagna).

Le contaminazioni più diffuse oggetto di bonifica sono idrocarburi pesanti (C>12), idrocarburi aromatici leggeri della famiglia dei BTEX (principalmente benzene) e metalli (in particolare piombo).

Il progetto in esame è ben distante dai suddetti siti, il più vicino è l’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna circa 46 Km dal sito.




Figure 1: Inquadramento Geografico Ambientale dei Siti di interesse Nazionale (Fonte: MASE)

Oltre ai precedenti SIN descritti, la regione Emilia – Romagna ha individuato i Siti di Interesse Regionale (SIR). La situazione è indicativa del contesto territoriale, in quanto si tratta delle province in cui, anche storicamente, si hanno i maggiori insediamenti industriali, con presenza di industrie chimiche, meccaniche, della raffinazione e trasformazione degli idrocarburi, ecc.

Come enunciato nel DD n. 1869 del 31 gennaio 2023 dal Settore Tutela dell’Ambiente ed Economia Circolare, è stata richiesta la *pubblicazione dell’elenco aggiornato dei Siti che rientrano ufficialmente nell’Anagrafe dei Siti Inquinati della Regione Emilia – Romagna in attuazione dell’articolo n. 251 del D. Lgs. n. 152/2006*. Nell’Allegato 1 sono stati descritti per codice regionale e denominazione le Province nelle quali sono localizzati i Siti di Interesse Regionale; attualmente, le aree che rientrano nell’Anagrafe Regionale si trovano principalmente nell’intorno di zone industriali vicine alle grandi città quali Bologna e Modena.

Pertanto, il progetto in esame, collocato nel comune di Ferrara, non si trova in un’area contaminata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Parte IV, Titolo V) che individua l’analisi di rischio come strumento chiave per la definizione di sito contaminato e per la relativa gestione.

In definitiva, il progetto non presenta interferenze con siti SIN o SIR.

2.1.3 Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)

Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”), modificato e integrato dal D.lgs. n. 156 del 24 marzo 2006 e dal D.lgs. n. 62 del marzo 2008 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.lgs. n. 157 del 24 marzo 2006 e dal D.lgs. n. 63 del marzo 2008 (per quanto concerne il paesaggio), rappresenta il codice unico dei beni culturali e del paesaggio. Il D.lgs. 42/2004 recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e costituisce il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- la Legge n. 1089 del 1° giugno 1939 (“Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”);
- la Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (“Protezione delle bellezze naturali”);
- la Legge n. 431 del 8 agosto 1985, “recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”.

Il principio su cui si basa il D.lgs. 42/2004 è “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale”. Tutte le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformità della normativa di tutela. Il “patrimonio culturale” è costituito sia dai beni culturali sia da quelli paesaggistici, le cui regole per la tutela, fruizione e valorizzazione sono fissate: per i beni culturali, nella Parte Seconda (Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130); per i beni paesaggistici, nella Parte Terza (Articoli da 131 a 159).

Il Codice definisce quali beni culturali (Art. 10):

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico, sia di proprietà pubblica che privata (senza fine di lucro);
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di proprietà pubblica;
- gli archivi e i singoli documenti pubblici e quelli appartenenti ai privati che rivestano interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche pubbliche e quelle appartenenti a privati di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Alcuni dei beni sopradetti (ad esempio quelli di proprietà privata) vengono riconosciuti oggetto di tutela solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente. Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione e tutela, alla loro fruizione, alla loro circolazione sia in ambito nazionale che internazionale, ai ritrovamenti e alle scoperte di beni. Il Decreto definisce il paesaggio "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (Art. 131) e a livello legislativo è la prima volta che il paesaggio rientra nel patrimonio culturale. Nello specifico i beni paesaggistici ed ambientali sottoposti a tutela sono (Art. 136 e 142):

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni relative ai beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (secondo il D. Lgs. 227/2001);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico;
- gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli Art. 143 e 156.

La pianificazione paesaggistica è configurata dall'articolo 135 e dall'articolo 143 del Codice. L'articolo 135 asserisce che "lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono" e a tale scopo "le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici". All'articolo 143, il Codice definisce i contenuti del Piano paesaggistico. Inoltre, il Decreto definisce le norme di controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela e all'articolo 146 assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di "distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Infine, nel Decreto sono riportate le sanzioni previste in caso di danno al patrimonio culturale (Parte IV), sia in riferimento ai beni culturali che paesaggistici.

L'Emilia – Romagna ha adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.1338 del 28.01.1993, modificata con D.C.R. n.1551 del 14.07.1993 e resa esecutiva il 30.07.1993, meglio descritto nel capitolo successivo dedicato 2.2.1

2.2 PIANIFICAZIONE REGIONALE

2.2.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR), e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali. Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.1338 del 28.01.1993, modificata con D.C.R. n.1551 del 14.07.1993 e resa esecutiva il 30.07.1993 e dalle previsioni dei Piani urbanistici comunali vigenti, elaborati e approvati in adeguamento al PTPR, secondo le indicazioni fornite nelle NTA del Piano stesso.

Attualmente la Regione è impegnata insieme al MiBAC nel processo di adeguamento del PTPR vigente al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004). Tale attività di adeguamento è partita dall'individuazione delle aree tutelate, in base alle definizioni ope legis dell'art.142 e sulla base dei provvedimenti emanati nel tempo, per individuare le aree di notevole interesse oggi tutelate dall'art.136 del Codice dei Beni Culturali.

Il Piano identifica 23 unità di paesaggio (art. 6), esse costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela. Come si può osservare dall'estratto riportato in figura sottostante, la tavola in analisi mostra che il progetto ricade all'interno dell'unità di paesaggio n.5 – “Bonifiche Estensi”.




Figura 2.3: Stralcio Unità del paesaggio PTPR. Cerchiata in rosso l'area d'intervento - Fonte: Portale Minerva




Figura 2.4: Stralcio Unità del paesaggio PTPR. - Fonte: Portale Minerva

Come si può osservare dalla figura successiva, l'area di intervento ricade interamente all'interno delle zone di interesse storico-testimoniale (art.23 delle NTA), precisamente ricade in territori agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura (art.23c delle NTA).





Figura 2.5: Stralcio Art.23 c PTPR - Fonte: Portale Minerva

In tali aree tal proposito, valgono le prescrizioni dell'Art.23 comma 2, secondo cui le province ed i comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b., c. e d., nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- Le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
- Va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la già menzionata organizzazione territoriale;
- Gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Il progetto in esame, non altera le caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale, ed eventuali impatti sul sito dovranno essere mitigati con opportune opere di mitigazione.




Il PTPR si compone di una Relazione, le NTA e una cartografia articolata in n.173 Tavole a diversa scala. A tal proposito si precisa che sul sito web della Regione Emilia-Romagna è possibile consultare online la cartografia delle tutele del PTPR approvato nel 1993 o caricare i WMS (Web Map Service). Segue la disamina della Tavola del PTPR dalla quale si evince che l'area di progetto non interferisce con le aree tutelate.






LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio




SISTEMI

-  Crinale (Art. 9)
-  Collina (Art. 9)
-  Costa (Art. 12)

COSTA





-  Zone di salvaguardia della morfologia costiera (Art. 14)
-  Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art. 13)
-  Zone di tutela della costa e dell'arenile (Art. 15)

LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE

-  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 17)
-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18)
-  Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28)






Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

AMBITI DI TUTELA

-  Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19)
-  Zone di tutela naturalistica (Art. 25)
-  Bonifiche (Art. 23)
-  Dossi (Art. 20)

Zone ed elementi di particolare interesse storico



ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

-  Complessi archeologici (Art. 21a)
-  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 21b₁)
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici (Art. 21b₂)
-  Zone di tutela della struttura centuriata (Art. 21c)
-  Zone di tutela di elementi della centuriazione (Art. 21d)

INSEDIAMENTI STORICI


-  **N.** Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 22)

ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E TESTIMONIALE

-  Zone di interesse storico testimoniale (Art. 23)
-  **N.** Città delle colonie (Art. 16)

Progetti di valorizzazione

AREE DI VALORIZZAZIONE

-  Parchi regionali
Legge regionale n. 11/1988 e n. 27/1988 (Art. 30)

A-B-C-D-E-F-G-H




-  Programma dei parchi regionali (Art. 30)
-  Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art. 32)
-  Aree studio (Art. 32)

Figura 2.6: Stralcio Carta delle tutele PTPR 1993 - Fonte: PTPR

Alla fine del 2015 la Regione e il Segretariato Regionale del MiC (Ministero della Cultura) per l'Emilia-Romagna hanno firmato l'Intesa istituzionale per l'adeguamento del Piano territoriale paesaggistico regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dalla carta seguente si evince che parte dell'ipotesi tre è interna ad un'area tutelata dal D.Lgs. 42/2004 art.142 comma 1 lett. c) corsi d'acqua pubblici e relative fasce di rispetto profonde 150 m.). Mentre le ipotesi 1 e 2 non interferiscono con aree tutelate.




Figura 2.7: Stralcio Vincoli Paesaggistici D. lgs.42/2004 - Fonte: Portale Minerva

Infine, dalla cartografia fornita dal sito "Vincoli in Rete" si evidenzia che l'ipotesi dista 1 circa 200 m da due beni culturali immobili:

- 19429 – Chiesa dei SS. Cosma e Damiano – bene architettonico di interesse culturale non verificato;
- 3804605 - Campanile della Chiesa dei SS. Cosma e Damiano - bene architettonico di interesse culturale non verificato.

Mentre le ipotesi 2 e 3, distano da quest'ultimi almeno 500 m.




Figura 2.8: Stralcio beni culturali immobili (In verde). In ciano ipotesi 1, in rosso ipotesi 2, in blu ipotesi – Fonte: Vincoli in rete

Infine, nel processo di adeguamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale al D. Lgs. 42/04 sono state individuate le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, di cui all'art.142 comma 1, lettera h) del Dlgs 42/04. Tale individuazione è stata effettuata secondo una metodologia condivisa con il MIC, ai fini dell'adeguamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In base alla legge n.168/2017 in materia di domini collettivi, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004, garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Con l'espressione "usi civici" convenzionalmente si intendono varie specie di diritti reali di godimento che possono spettare a determinate popolazioni (cives) su terreni posseduti da una collettività o in proprietà di privati al fine di trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. La categoria di beni tutelati dall'art. 142 del D. Lgs 42/2004, alla lettera h del primo comma, fa riferimento all'intero patrimonio legato all'esercizio di tali diritti indipendentemente dalla titolarità di questi, e comprende sia il caso di proprietà di privati, dove i beni sono quelli in cui si esercita il diritto, sia situazioni in cui il possesso dei terreni è da attribuire ad una comunità di abitanti, ad una serie di

famiglie, alla popolazione di un Comune, o di una Frazione. Il patrimonio corrisponde a quello attribuito alla struttura organizzativa che ha la rappresentanza ex-lege della comunità e ne esercita nel suo interesse poteri e facoltà. Nel contesto nazionale i domini collettivi più diffusi sono le Università agrarie, mentre nel contesto regionale sono diffuse le Comunanze, i Comunelli, e nei contesti di pianura le Partecipanze agrarie.

Dalla cartografia seguente emerge che il comune di Rimini non è interessato dalla presenza di territori soggetti a usi civici.




Figura 2.9: Quadro d'unione usi civici della regione Emilia - Romagna. Cerchiata in rosso l'area d'intervento. - Fonte: Portale Minerva




Figura 2.10: Stralcio carta usi civici della regione Emilia - Romagna. - Fonte: Portale Minerva

Infatti, il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatoria ha indicato i 15 Comuni, nella provincia di Ferrara, per i quali sono stati rinvenuti, presso l'Archivio del Commissariato agli usi civici di Emilia-Romagna e Marche, i Decreti Commissariali di inesistenza degli usi civici. Fra questi è presente il comune di Ferrara con Decreto Commissariale, Decreto Commissariale, cronologico 1228 del 22\03\1951.

In definitiva il progetto è compatibile con la pianificazione del piano.

2.2.2 Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000.

La Regione Emilia-Romagna conserva e tutela la biodiversità regionale, costituita da habitat, specie animali e vegetali, valorizza i paesaggi naturali e seminaturali, promuove la conoscenza del patrimonio naturale, della storia e della cultura delle popolazioni locali, incentiva le attività ricreative, sportive e culturali all'aria aperta. Le Aree protette sono rappresentate da Parchi, Riserve naturali, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti e, insieme ai siti di Rete Natura 2000, tutelano una superficie pari al 16,2% del territorio regionale.

L'Assemblea legislativa con deliberazione 22 luglio 2009, n. 243 ha approvato il Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000. Il Programma regionale, previsto dall'art. 12 della L.R. 6/2005, è lo strumento strategico da approvare da parte dell'Assemblea legislativa che determina la politica regionale in materia di conservazione della natura ed Aree protette.

Nel territorio circostante, in base alle informazioni ricavate dal Portale Cartografico Nazionale (VI Elenco Ufficiale Aree Protette EUAP e Important Bird Areas IBA), dal sito della Regione Emilia-Romagna che consente la consultazione online o il download delle banche dati geografiche di SIC (Siti di Importanza Comunitaria) - ZSC (Zone Speciali per la Conservazione della biodiversità), ZPS (Zone di Protezione Speciale dell'avifauna), Parchi e Aree protette della Regione Emilia-Romagna e dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Rete Natura 2000 (aggiornamento dicembre 2020), si rileva la presenza di un area di riequilibrio ecologico "Schiaccianoci" a 1,7 km a ovest dall'ipotesi 2 (considerando l'ipotesi più vicina).




Figura 2.11: Stralcio carta aree protette - Fonte: Portale Minerva

In conclusione, alla luce di quanto esaminato, non si riscontrano elementi di rilievo che possano considerarsi ostativi alla realizzazione dell'intervento in esame.

2.2.3 Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI)

Introdotta dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) persegue la finalità di assicurare la difesa del suolo e la tutela degli aspetti ambientali a livello unitario di bacino idrografico, individuato quale ambito territoriale di riferimento, demandando alle Autorità di bacino (AdB) appositamente istituite per i bacini idrografici di rilievo nazionale il compito di pianificazione e di programmazione e alle Regioni le funzioni amministrative relative ai bacini idrografici di rilievo interregionale e regionale. Con la Parte terza del D.Lgs. n.152/2006 (e s.m.i.) le AdB previste dalla Legge 183/1989 sono state sostituite con le Autorità di bacino distrettuale e in seguito riformulate con la Legge n.221/2015 che, fra le altre ha istituito l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po accorpando le preesistenti AdB del Fissero-Tartaro Canalbianco, del Reno, dei bacini romagnoli, del Conca-Marecchia e del Fiume Po. Il bacino idrografico del Po interessa, pertanto, il territorio di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e si estende anche a porzioni di territorio francese e svizzero.

L'area di interesse ricade nel bacino del Fiume Po. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po è stato approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 e adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001.



Figura 2.12: Stralcio TAV. 1. Il "Applicazione del Piano". Cerchiata in blu l'area di intervento – Fonte: PAI

Secondo la tavola del rischio idraulico e idrogeologico la zona dell'impianto ricade in rischio moderato R1 e non sono presenti alcun tipo di dissesti.




Figura 2.13: Stralcio tav. 6. Il "Rischio idraulico". Cerchiata in blu l'area d'intervento – Fonte: PAI

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) delimita tre fasce fluviali; Fascia di deflusso della piena (Fascia A), Fascia di esondazione (Fascia B) e Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), quest'ultima costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi. Nella figura sottostante si evidenzia che l'area del sito in oggetto rientra nella fascia fluviale C del bacino del fiume Po.




Figura 2.14: Stralcio carta fasce fluviali – Fonte: Portale Minerva

Secondo l'art. 31, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI Po, "Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C." Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Ferrara (recepimento art. 50 L.R. 15/2013), le fasce C non prevedono prescrizioni in merito ad infrastrutture tecnologiche, ma prevedono che "qualsiasi intervento di modificazione plano-altimetrica del suolo, ivi comprese la realizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizio, dovrà essere accompagnato da adeguato studio che verifichi l'effetto dell'intervento in funzione dell'evento oggetto del rischio" (art. 26.1.4 – Aree a rischio di allagamento).

Per quanto sopra esposto il progetto dovrà essere accompagnato da un opportuno studio idraulico.

2.2.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Gli aspetti di assetto idrogeologico a livello di distretto idrografico del PAI sono stati aggiornati mediante la predisposizione del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), anch'esso Piano stralcio del Piano di bacino, introdotto dalla Direttiva "Alluvioni" 2007/60/CE, come recepita con D.Lgs. n.49/2010, con valore sovraordinato alla pianificazione territoriale e urbanistica.

Il PGRA, in particolare, deve orientare nel modo più efficace l'azione sulle aree a rischio significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio, definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale in modo concertato fra tutte le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

Per legge, tutti i PGRA hanno una durata sessennale, essendo soggetti a processi ciclici di revisione. Pertanto, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, in data 21.12.2018 ha preso avvio il processo per il primo aggiornamento del Piano del distretto idrografico del Fiume Po, ai sensi degli artt.65 e 66 del D.Lgs. n.152/2006, conclusosi a dicembre 2021 con l'adozione del PGRA 2021 – Il Ciclo (2021-2027) ad opera della Del.C.I. n.5 del 20.12.2021.

In particolare, in quanto alle mappe della pericolosità e del rischio del PGRA, l'aggiornamento delle mappe di pericolosità ha riguardato pertanto:

- le mappe di pericolosità (aree allagabili, tiranti, velocità) nelle APSFR, oggetto di reporting alla Commissione europea;
- le mappe delle aree allagabili complessive (rappresentate nella figura di seguito riportata), che costituiscono quadro conoscitivo del PAI e alle quali sono associate specifiche norme del PAI.




Figura 2.15: Mappa delle aree allagabili. Cerchiata in giallo l'area d'intervento - Fonte: Regione Emilia – Romagna
 Come si può osservare, la figura seguente mostra che gli interventi di progetto ricadono in classe di pericolosità alluvioni poco frequenti (P2).




Figura 2.16: AdB distrettuale Fiume Po – Pericolosità da alluvioni - Fonte: portale Minerva

Nelle NTA del PAI integrate a seguito dell’approvazione del PGRA di cui alla Del. C.I. n.5/2016 (Allegato 1) innanzi cit., tali mappe costituiscono un aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI: ai Comuni è pertanto demandato l’adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, in conformità a tale aggiornamento. Come riportato nel paragrafo precedente 2.2.3, dovrà essere redatto un opportuno studio idraulico che dimostri che il progetto non pregiudica né altera in modo significativo le condizioni ambientali e sia rispettato il principio dell’invarianza idraulica.

2.2.5 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Le Regione, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, ha realizzato il Catasto delle aree percorse dal fuoco. Il Catasto raccoglie le cartografie degli incendi boschivi che annualmente si sono verificati in Emilia-Romagna. Ai sensi dell’art. 10 della Legge 353/2000 comma 1 *“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi*

previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia [...]"

I dati vettoriali relativi alle superfici percorse dal fuoco sono pubblicati annualmente sul sito dell'Emilia – Romagna, I file, realizzati a partire dai rilievi del Corpo Forestale dello Stato e dei Carabinieri della Specialità Forestale, sono a disposizione delle Amministrazioni Comunali che devono istituire il proprio Catasto e, ogni anno, apporre sulle aree percorse dal fuoco i vincoli di propria competenza ai sensi della L. 353/2000.

Dall'analisi dei suddetti dati si evidenzia che le aree percorse dal fuoco più vicine sono quelle del 2015, pertanto il progetto non interferisce con aree percorse dal fuoco dagli anni 2009 al 2022.




Figura 2.17: Localizzazione area d'intervento cerchiata in rosso rispetto le aree percorse dal fuoco dal 2009 al 2022

2.2.6 Piano forestale regionale

Il Piano forestale regionale 2014-2020, approvato dalla Giunta regionale, con Deliberazione n. 389 del 15 aprile 2015 e pubblicato il 5 maggio 2015 sul Bollettino Ufficiale Regionale, delinea le strategie del settore e promuove iniziative per coordinare le azioni in materia, in coerenza con la Strategia europea per le foreste del 2013 e con la vigente normativa nazionale di orientamento e modernizzazione del comparto. contenuti del Piano si raccordano con gli indirizzi strategici forniti dal Piano Territoriale Regionale e con quelli della vigente pianificazione territoriale e paesistica regionale (PTPR).

Dall'elaborazione degli shapefile, forniti dal Portale Minerva, tramite software Qgis, è emerso il progetto non interferisce con aree forestali (aggiornamento 2014), come dimostrato dalla figura seguente.




Figura 2.18: Stralcio Aree Forestali (agg. 2014) - Portale Minerva

Il progetto, si può definire compatibile con gli obiettivi del piano.

2.2.7 Aree di collegamento ecologico di livello regionale

La L.R. n. 6/05 all'art. 2 lett. e) definisce le aree di collegamento ecologico come "le zone e gli elementi fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali e animali".

La stessa legge regionale all'art. 12 comma 2 lett. g, stabilisce altresì che fra i contenuti del programma triennale per il sistema delle Aree protette e di Rete Natura 2000 rientra anche "l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione" Le Aree di collegamento ecologico risultano quindi importanti per dare organicità al sistema delle Aree protette e dei Siti di Rete Natura 2000 e soprattutto, collegandoli tra di loro, per costituire gli elementi di connessione della Rete Ecologica Regionale. Sono state individuate 33 aree di collegamento ecologico di livello regionale rappresentate

nella carta in scala 1:250.000 (Tav. 10), raggruppabili per funzionalità ecologica e per diverse problematiche e modalità gestionali nelle seguenti tre categorie:

- Aree di collegamento ecologico sovraregionali;
- Aree di collegamento ecologico trasversali;
- Aree di collegamento ecologico fluviali.

Le **Aree di collegamento ecologico sovraregionali** sono il medio corso del fiume Po, la dorsale appenninica da Piacenza a Bologna e il crinale forlivese.

Le **Aree di collegamento ecologico trasversali** sono: la media montagna piacentina, il sistema collinare emiliano, le valli della bassa reggiana e modenese, la vena del gesso e fascia gessoso-calcareo romagnola.

Le **Aree di collegamento ecologico fluviali** sono: il fiume Trebbia, il torrente Nure, il torrente Tidone, il fiume Taro e affluente torrente Stirone, il torrente Parma e affluente torrente Baganza, il fiume Ceno, il fiume Enza, il torrente Crostolo, il fiume Secchia e affluenti Fossa di Spezzano e Dragone, il fiume Panaro, affluenti Leo e Scoltenna e Po da Stellata a Mesola, il fiume Reno e l'affluente torrente Silla, il torrente Savena, il torrente Idice, il torrente Sillaro, il torrente Santerno, il Po di Volano, il torrente Senio, il torrente Lamone, il torrente Montone, il fiume Ronco-Bidente, affluente Rio della Para e Fiumi Uniti, il fiume Savio e affluente torrente Para, il torrente Bevano, il fiume Uso, il fiume Marecchia, il Rio Marano, il fiume Conca.




Figura 2.19: Stralcio carta “Aree di collegamento ecologico di livello regionale” – Fonte: Regione Emilia – Romagna – Ambiente

Come riportato nello stralcio della carta delle Aree di Collegamento Ecologico di livello regionale, la collocazione del progetto fa sì che questo non intersechi alcun elemento facente parte della Rete Ecologica Regionale. Si specifica inoltre che, a causa della visualizzazione poco accurata e indiscutibile per via della scala della carta molto elevata, non è possibile stabilire con certezza un’eventuale interferenza con la Rete Ecologica.

2.3 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

2.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC)

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Ferrara è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n.20 del 20.01.1997. Nel corso degli anni il piano è stato oggetto di numerose varianti fino all'ultima approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.34 del 26.09.2018.

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997 ed è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Il piano persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i caratteri storici del territorio;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali.

Da un'analisi preliminare delle carte delle vincolistiche del PTCP, il progetto non interferisce con aree tutelate.

In particolare, dalla tav. 5.1.3 "Sistema Ambientale – Rete ecologica", confermando quanto detto nel paragrafo 2.2.7 "Aree di collegamento ecologico a livello regionale", il progetto non interferisce la rete ecologica.





Figura 2.20: Stralcio Carta 5.1.3 "Sistema Ambientale – Rete ecologica". In verde ipotesi 1, in blu ipotesi 2 e in rosso ipotesi 3. - Fonte: PTCP

2.4 PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.4.1 Piano Urbanistico Comunale vigente

Il Piano Regolatore Generale - PRG, approvato in data 11 aprile 1995, non è più vigente dal 07/04/2014 in seguito all'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE (vigente) e del primo Piano Operativo Comunale - POC (scaduto il 18/06/2019).

Il Piano Urbanistico Comunale è costituito dal Piano Strutturale (PSC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

2.4.2 Piano Strutturale Comunale (PSC)

Il **Piano Strutturale Comunale (PSC)** è stato adottato in data 14-09-2007; il 03-12-2008 sono state decise le osservazioni e le proposte avanzate dai cittadini, dagli enti e dalle associazioni, ed infine il 16-04-2009 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.

Il Piano Strutturale è entrato in vigore il 03-06-2009, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) del relativo avviso di approvazione.


I contenuti e gli obiettivi del PSC sono tradotti in una suddivisione del territorio per sistemi e ambiti, e riportati negli elaborati grafici:

- tavola 4.1: **i sistemi**, scala 1: 25.000;
- tavola 4.2: **gli ambiti**, scala 1: 25.000;
- tavole 4.3.n: **schede degli ambiti**.

I sistemi del PSC rappresentano porzioni di territorio comunale riconoscibili per caratteristiche comuni di funzionamento e di ruolo. Sono costituiti da tessuti edificati e spazi aperti, non necessariamente contigui, che si articolano in sub-sistemi, caratterizzati a loro volta da ulteriori specificità d'uso e funzionamento rispetto al sistema principale. Per ciascun sistema il PSC stabilisce i materiali dei quali è costituito, gli obiettivi e le prestazioni che deve garantire.


Gli ambiti rappresentano la suddivisione del territorio in funzione del grado di consolidamento e di trasformabilità.

Il progetto si trova al di fuori della suddetta perimetrazione di sistemi e ambiti, come mostrato nelle tavole seguenti.



| | Art. | | Art. |
|--|-----------|--|-------------|
| SISTEMA AMBIENTALE E DELLE DOTAZIONI COLLETTIVE | Art. 10 | SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | Art. 11 |
| SUBSISTEMA CONNESSIONI GEOGRAFICHE STRUTTURALI | art. 10.1 | SUBSISTEMA AUTOMOBILE | art. 11.1 |
| invasi e alvei dei corsi d'acqua-golene di Po golene - dossi e idrografia storica emergenze paesaggistiche | | strade di collegamento territoriale | art. 11.1.1 |
| SUBSISTEMA AREE AGRICOLE DEL FORESE | art. 10.2 | strade di accesso alla città | art. 11.1.2 |
| SUBSISTEMA AREE AGRICOLE DI CINTURA | art. 10.3 | strade di accesso sotterranee | art. 11.1.3 |
| SUBSISTEMA AREE AGRICOLE DEL PARCO BASSANI | art. 10.4 | strade di penetrazione e collegamento | art. 11.1.4 |
| SUBSISTEMA MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE | art. 10.5 | strade di distribuzione | |
| SUBSISTEMA CITTA' VERDE | art. 10.6 | strade di distribuzione sotterranee | |
| SUBSISTEMA ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI | art. 10.7 | SUBSISTEMA FERROVIA E MOBILITA' CICLABILE | art. 11.2 |
| SISTEMA INSEDIATIVO DELL'ABITARE | Art. 12 | ferrovie | art. 11.2.1 |
| SUBSISTEMA NUCLEI STORICI | art. 12.1 | aree ferroviarie | art. 11.2.2 |
| SUBSISTEMA INSEDIAMENTI CONTEMPORANEI | art. 12.2 | metropolitana | art. 11.2.3 |
| SUBSISTEMA INSEDIAMENTI PRIMA CORONA | art. 12.4 | percorsi ciclabili di connessione territoriale | |
| SUBSISTEMA NUCLEI DEL FORESE | art. 12.5 | percorsi ciclabili di connessione ambientale | |
| SUBSISTEMA AREE CENTRALI | art. 12.3 | SUBSISTEMA INFRASTRUTTURE FLUVIALI | art. 11.4 |
| SISTEMA INSEDIATIVO DELLA PRODUZIONE | Art. 13 | idrovia | |
| SUBSISTEMA PICCOLA MEDIA IMPRESA | art. 13.4 | SUBSISTEMA INTERMODALITA' | art. 11.3 |
| SUBSISTEMA CONDOMINIO DELLA CHIMICA | art. 13.2 | parcheggi di arroccamento | art. 11.3.1 |
| SUBSISTEMA DISTRETTO DELLA FRUTTA E DELL'AGROALIMENTARE | art. 13.3 | interscambio persone trasporto pubblico locale | art. 11.3.2 |
| SUBSISTEMA CITTA' DELL'AUTO | art. 13.1 | interscambio persone turistico | art. 11.3.3 |
| SUBSISTEMA GRANDI SERVIZI TECNICI | art. 13.5 | interscambio merci | art. 11.3.4 |
| SUBSISTEMA POLO ESTRATTIVO | art. 13.6 | logistica | |
| | | aeroporto | |

Figura 2.21: Stralcio Carta 4.1.a "Sistemi". In verde ipotesi 1, in blu ipotesi 2 e in rosso ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA





| AMBITI | | |
|---|------------|--|
| centri storici | art. 14.1 |  |
| - subambiti in deroga | |  |
| ambiti urbani consolidati | art. 14.2 |  |
| ambiti da riqualificare | art. 14.3 |  |
| ambiti per nuovi insediamenti | art. 14.4 |  |
| ambiti consolidati specializzati per attivita' produttive | art. 14.5 |  |
| ambiti specializzati per attivita' produttive di nuovo insediamento | art. 14.6 |  |
| poli funzionali esistenti | |  |
| nuovi poli funzionali | art. 14.7 |  |
| ambito aree di valore naturale e ambientale | art. 14.8 |  |
| ambito agricolo di rilievo paesaggistico | art. 14.9 |  |
| ambito ad alta vocazione produttiva agricola | art. 14.10 |  |
| ambito agricolo periurbano | |  |
| - subambito di riqualificazione ambientale e paesaggistica | art. 14.11 |  |
| - subambito Parco Bassani | |  |
| aree ecologicamente attrezzate | art. 14.6 |  |
| infrastrutture di progetto | |  |
| corridoi infrastrutturali | art. 14. |  |
| rispetto aeroporto | |  |

Figura 2.22: Stralcio Carta 4.2.a "Ambiti". In verde ipotesi 1, in blu ipotesi 2 e in rosso ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA

Inoltre, il PSC è costituito da una serie di tavole che descrivono il territorio di Ferrara, sotto diversi aspetti. Di seguito se ne riportano alcune più significative:

- La tavola 5.2 “La rete ecologica e del verde”, conferma quanto detto nel capitolo 2.2.7 “Aree di collegamento ecologico a livello regionale”, secondo cui il sito è al di fuori di aree tutelate dalla rete ecologica;





Figura 2.23: Stralcio Carta 5.2.a “Rete ecologica verde”. In verde ipotesi 1, in rosso ipotesi 2 e in blu ipotesi 3. -
Fonte: PSC FERRARA

- La tavola 6.1.1 “Tutela storico culturale e ambientale” mostra che parte dell’ipotesi tre ricade in un’area di tutela del sito Unesco (art. 25.1) ovvero aree con particolare tutela del paesaggio in quanto rappresentazione materiale e visibile dell'identità collettiva.

Per tali aree il RUE disciplinerà gli interventi nel rispetto dei valori riconosciuti e con l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, in particolare nelle loro qualità estetiche; il RUE disciplinerà le modalità di realizzazione delle infrastrutture, con specifica attenzione per le reti tecnologiche aeree, le tipologie e i materiali per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie, nonché gli impianti pubblicitari.

- La tavola 6.1.3 "Vincoli idraulici e infrastrutturali" mostra che l'intero progetto ricade in aree a rischio allagamento e in aree definite Paleoalvei. Le prime sono definite dall' art.26.1.4 delle NTA del PSC *"Rappresentano anche con riferimento alla "fascia C" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, le aree individuate come soggette a grave rischio di allagamento (da fiumi e canali). All'interno di tali aree, i progetti di trasformazione urbanistica e edilizia dovranno considerare che: - qualsiasi intervento di modificazione plano-altimetrica del suolo, ivi comprese la realizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizio, dovrà essere accompagnato da adeguato studio che verifichi l'effetto dell'intervento in funzione dell'evento oggetto del rischio."* Pertanto, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il progetto sarà accompagnato da un adeguato studio idraulico. Le seconde sono definite dall'art. 26.1.5 *"Individua le aree soprastanti gli antichi percorsi dei corsi d'acqua e caratterizzati da depositi di sabbie a varia granulometria Per tali aree alle quali viene affidata la ricarica della falda, il PSC vieta l'insediamento di attività a rischio di inquinamento della falda."*



| VINCOLI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI | art. | referimento NTA |
|---|--------------|------------------------|
| fascia A Piano di Bacino Po | art. 26.1.1 | [diagonal lines] |
| fascia B Piano di Bacino Po | art. 26.1.2 | [horizontal lines] |
| fascia rischio effetto dinamico Po | art. 26.1.3 | [purple fill] |
| aree a rischio di allagamento | art. 26.1.4 | [light purple fill] |
| paleovallei | art. 26.1.5 | [diagonal lines] |
| aree a ridotta soggiacenza della falda freatica | art. 26.1.6 | [diagonal lines] |
| corpi idrici sotterranei | art. 26.1.7 | [cyan fill] |
| corsi d'acqua e canali di bonifica | art. 26.1.8 | [blue fill] |
| RISPETTO INFRASTRUTTURE | | |
| strade | art. 26.2.1 | [red horizontal lines] |
| ferrovie | art. 26.2.2 | [red horizontal lines] |
| aeroporto | art. 26.2.3 | [red horizontal lines] |
| cimiteri | art. 26.2.4 | [red horizontal lines] |
| depuratori | art. 26.2.5 | [red horizontal lines] |
| elettrodotti | art. 26.2.6 | [red horizontal lines] |
| cabine alta tensione | art. 26.2.6 | [red horizontal lines] |
| impianti per l'emittenza radio televisiva | art. 26.2.7 | [red vertical lines] |
| pipeline | art. 26.2.8 | [red diagonal lines] |
| gasdotti | art. 26.2.9 | [red horizontal lines] |
| rischio incidente rilevante (vedi tav. 6.1.4) | art. 26.2.10 | [red horizontal lines] |
| Perimetro centro abitato | art. 14 | [black outline] |

Figura 2.25: Stralcio Carta 6.1.3 “Vincoli idraulici e infrastrutturali”. In verde ipotesi 1, in rosso ipotesi 2 e in blu ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA

Infine, sempre nella suddetta tavola, l’ipotesi 3 ricade in un’area denominata “Pipeline” (art.26.2.8), che rappresentano le aree di rispetto delle pipeline di connessione fra il polo

industriale chimico ferrarese e gli analoghi impianti di Ravenna e Marghera. Nelle NTA non vi sono prescrizioni, in tali aree, per la tipologia di opera in progetto.

2.4.3 *Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*

Il **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)** è lo strumento di attuazione del PSC che ha il compito di disciplinare l'attività edilizia in generale e le trasformazioni urbanistiche negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico e negli ambiti da riqualificare, gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive e le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica.

Il consiglio comunale ha adottato il RUE nella seduta del 09-07-2012; nella seduta del 10-06-2013 il Consiglio Comunale ha deciso le osservazioni e approvato definitivamente il RUE, che è entrato in vigore il 17/07/2013 con la pubblicazione sul BUR.

Successivamente, il RUE è stato modificato con i seguenti provvedimenti:

- *delibera consiliare* P.G. 100273 del 09/12/2014, esecutiva in data 29/12/2014, di adeguamento delle norme tecniche di attuazione all'art. 18 bis L.R. 20/2000;
- *1a variante alle Norme Tecniche di attuazione*, adottata con delibera consiliare P.G. 25234 del 20/04/2015, approvata con delibera consiliare P.G. 105662 del 09/11/2015 ed entrata in vigore il 02/12/2015;
- *2a variante specifica*, adottata con delibera consiliare P.G. 70378 del 25/06/2018, approvata con delibera P.G. 155341/2018 del 14/01/2019, ed entrata in vigore il 06/02/2019.

Come emerge dalla tavola "Tav.4 "Destinazione d'uso" che l'area oggetto di studio ricade all'interno delle aree classificate come "A.V.P: Aree agricole del forese"




Figura 2.26: Stralcio Tav.4 del RUE – “Destinazione d’uso.” – In verde Ipotesi 1, in blu ipotesi 2, in rosso l’ipotesi 3. –
Fonte: Comune di Ferrara

Il subsistema “aree agricole del forese” è caratterizzato dall’insieme delle aree rurali esterne alla città e ai nuclei del forese. È caratterizzato anche dalla presenza di ville, case coloniche e fienili sparsi sul territorio rurale. Per tale area classificata dal RUE, il Piano Strutturale Comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) Tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendo l’insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola, salvo quanto previsto al

successivo *comma 4 lett. a* delle Norme tecniche di attuazione, recepimento art. 50 L.R. 15/2013.


- b) Favorire lo sviluppo sostenibile delle aziende agricole, garantendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali e attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo, alla prima lavorazione e conservazione dei prodotti [...].

Nelle aree agricole del forese il RUE ed i POC dovranno favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree agricole attraverso il ripristino, la salvaguardia ed anche la rinaturalizzazione del reticolo idrografico. Inoltre, il RUE dovrà attenersi alle seguenti direttive:

- sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
- gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola;
- la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa qualora le nuove esigenze abitative siano connesse all'attività aziendale e non siano soddisfabili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- il RUE determinerà le modalità di intervento sugli insediamenti produttivi non agricoli esistenti nelle aree del sub-sistema, compresi gli ampliamenti strettamente funzionali allo svolgimento delle attività economiche esistenti.

Inoltre, l'art.119 "Distacchi e rispetti" del RUE, al comma 4 "Cimiteri" riporta le fasce di rispetto individuate ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/19348. Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nella L.R. n° 19/2004 e s.m.i.

Dalla tavola 6.5 "Regole per le trasformazioni" del RUE si evince che parte dell'ipotesi tre ricade all'interno della zona di rispetto cimiteriale di 200 metri dal Cimitero di Focomorto.



| art. 118 NTA - VINCOLI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI | |
|---|---|
| 1. Fascia A Piano di Bacino Po |  |
| 2. Fascia B Piano di Bacino Po |  |
| 3. Fascia rischio effetto dinamico Po |  |
| 4. Aree a rischio effetto di allagamento |  |
| 5. Paleo alvei |  |
| 6. Aree a ridotta soggiacenza della falda freatica |  |
| 7. Tutela corpi idrici sotterranei |  |
| 8. Corsi d'acqua e canali di bonifica - arginature |  |
| art. 119 NTA - RISPETTO INFRASTRUTTURE | |
| 1. Strade - fasce di rispetto strade di tipo A, B, C, D, F - allineamenti di progetto - mantenimento allineamenti esistenti |  |
| 2. Ferrovie |  |
| 3. Aeroporti |  |
| 4. Cimiteri |  |
| 5. Depuratori |  |
| 6. Elettrodotti - alta tensione e altissima tensione - alta tensione e altissima tensione sotterranea - stazioni primarie - media tensione conduttori nudi - media tensione conduttori nudi in doppia terna - cabine media tensione |  |
| 7. Impianti per l'emittenza radio televisiva esistenti |  |
| 8. Pipeline |  |
| 9. Gasdotti |  |
| 10. Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante - A - B - C - D - E - F |  |
| 13. Corridoi infrastrutturali |  |


Figura 2.27: Stralcio tav. 6 "Regole per le trasformazioni" del RUE –In verde l'ipotesi 1, in blu l'ipotesi due e in ciano l'ipotesi tre - Fonte: Comune di Ferrara.

Secondo il R.D. 1265/1934 art. 338 *“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato”*.

È vietato, secondo il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. [...] Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a. risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b. l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Infine, la tavola 5.5 “Beni culturali ed ambientali” mostra, come già descritto in precedenza, che parte dell'ipotesi tre è interna ad un'area censita come “SITO UNESCO” Art. 107 – 2.2 che comprende le aree riconosciute “Patrimonio dell'umanità” dall'UNESCO in quanto di eccezionale valore. La progettazione delle nuove infrastrutture, in particolare di quelle viarie e delle reti tecnologiche aeree, dovrà minimizzare l'impatto delle opere sui tracciati storici e sulla trama delle bonifiche estensi e sul paesaggio in generale.



| | |
|--|--|
| 2.2 SITO UNESCO | |
| 2.2 ZONA TAMPONE DEL SITO UNESCO | |
| 2.3 EDIFICI, INSEDIAMENTI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO | |
| - mura cittadine | |
| - castelli e delizie estensi | |
| - chiese rinascimentali | |
| - chiese ed oratori | |
| - edicole e cappelle votive | |
| - edifici della comunità ebraica | |
| - insediamenti ed edifici industriali storici | |
| - edifici storici dell'organizzazione sociale | |
| - idrovore, chiave, botti storiche | |
| - torri piezometriche | |
| 2.3.1- ville estensi | |
| 2.3.1- ville | |
| 2.3.2- corti agricole | |
| 2.3.3- borghi storici | |
| 2.3.4- negozi e laboratori storici | |
| - vetrine e arredi storici | |
| - vetrine storiche | |
| - arredi storici | |
| 2.3.5- parchi storici | |
| 2.3.6- viabilità storica | |
| 2.3.7- idrografia storica | |
| - canali navigabili estensi | |
| - fosse delle bonifiche estensi | |
| - drizzagno del vecchio Reno | |
| - altri canali storici | |
| 2.4 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO | |
| 2.4.1- complessi archeologici | |
| 2.4.2- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica | |
| 2.4.3- aree di concentrazione di materiali archeologici | |
| 2.4.4- aree del centro storico ad alto potenziale archeologico | |
| 2.4.5- aree del centro storico a medio potenziale archeologico | |

Figura 2.28:: Stralcio tav. .5 “Beni culturali ed ambientali” del RUE –In verde l’ipotesi 1, in blu l’ipotesi due e in ciano l’ipotesi tre - Fonte: Comune di Ferrara

3. CONCLUSIONI

Dalla presente analisi si è evidenziato che le tre ipotesi di connessione ricadono all'interno del buffer dei 5 Km dello ZPS IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto"; pertanto, si ritiene di non poter escludere incidenze significative della realizzazione del progetto sul predetto sito, per cui sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.5 comma 1 lett. b-ter del D. Lgs. 152/2006, in riferimento all'applicazione della procedura di Valutazione d'Incidenza – Fase di Screening.

Inoltre, secondo le norme del PAI, l'intero progetto ricade nella fascia fluviale C del bacino del fiume Po. Secondo l'art. 31, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI Po, "Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C." Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di Ferrara (recepimento art. 50 L.R. 15/2013), le fasce C non prevedono prescrizioni in merito ad infrastrutture tecnologiche, ma prevedono che "qualsiasi intervento di modificazione plano-altimetrica del suolo, ivi comprese la realizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizio, dovrà essere accompagnato da adeguato studio che verifichi l'effetto dell'intervento in funzione dell'evento oggetto del rischio" (art. 26.1.4 – Aree a rischio di allagamento). Pertanto, il progetto dovrà essere accompagnato da un opportuno studio idraulico. Questo in accordo con il PGRA, secondo cui il progetto ricade in classe di pericolosità alluvioni poco frequenti (P2).

Nel Piano territoriale paesaggistico regionale si evince che parte dell'ipotesi tre è interna ad un'area tutelata dal D.Lgs. 42/2004 art.142 comma 1 lett. c) corsi d'acqua pubblici e relative fasce di rispetto profonde 150 m.). Mentre le ipotesi 1 e 2 non interferiscono con aree tutelate.

Infine, a livello comunale, sia nelle tavole del PSC che del RUE, l'ipotesi tre ricade in un'area di tutela del sito Unesco (art. 25.1) ovvero aree con particolare tutela del paesaggio in quanto rappresentazione materiale e visibile dell'identità collettiva. Inoltre, nel PSC all'interno della tavola 6.1.3 "Vincoli idraulici e infrastrutturali" l'ipotesi 3 ricade in un'area denominata "Pipeline" (art.26.2.8), che rappresentano le aree di rispetto delle pipeline di connessione fra il polo industriale chimico ferrarese e gli analoghi impianti di Ravenna e Marghera; tuttavia, nelle NTA non vi sono prescrizioni, per la tipologia di opera in progetto.

Pertanto, l'ipotesi tre è da escludere in quanto ricade in aree vincolate mentre le ipotesi uno e due, sono compatibili con i piani e programmi a livello nazionale, regionale e comunale.

INDICE DELLE FIGURE

| | |
|---|----|
| Figura 1.1: Localizzazione area d'intervento – Fonte: Google Earth | 4 |
| Figura 2.1: Stralcio carta SIC - ZPS - Fonte: MASE: | 6 |
| Figura 2.2: Stralcio carta degli Habitat - Fonte: Portale Minerva..... | 7 |
| Figura 2.3: Stralcio Unità del paesaggio PTPR. Cerchiata in rosso l'area d'intervento - Fonte: Portale Minerva | 13 |
| Figura 2.4: Stralcio Unità del paesaggio PTPR. - Fonte: Portale Minerva | 14 |
| Figura 2.5: Stralcio Art.23 c PTPR - Fonte: Portale Minerva..... | 15 |
| Figura 2.6: Stralcio Carta delle tutele PTPR 1993 - Fonte: PTPR | 17 |
| Figura 2.7: Stralcio Vincoli Paesaggistici D. lgs.42/2004 - Fonte: Portale Minerva | 18 |
| Figura 2.8: Stralcio beni culturali immobili (In verde). In ciano ipotesi 1, in rosso ipotesi 2, in blu ipotesi – Fonte: Vincoli in rete | 19 |
| Figura 2.9: Quadro d'unione usi civici della regione Emilia - Romagna. Cerchiata in rosso l'area d'intervento. - Fonte: Portale Minerva | 20 |
| Figura 2.10: Stralcio carta usi civici della regione Emilia - Romagna. - Fonte: Portale Minerva..... | 21 |
| Figura 2.11: Stralcio carta aree protette - Fonte: Portale Minerva | 22 |
| Figura 2.12: Stralcio TAV. 1.Il “Applicazione del Piano”. Cerchiata in blu l'area di intervento – Fonte: PAI | 23 |
| Figura 2.13:Stralcio tav. 6.Il “Rischio idraulico”. Cerchiata in blu l'area d'intervento – Fonte: PAI | 24 |
| Figura 2.14: Stralcio carta fasce fluviali – Fonte: Portale Minerva | 25 |
| Figura 2.15:Mappa delle aree allagabili. Cerchiata in giallo l'area d'intervento - Fonte: Regione Emilia – Romagna | 27 |
| Figura 2.16: AdB distrettuale Fiume Po – Pericolosità da alluvioni - Fonte: portale Minerva | 28 |
| Figura 2.17: Localizzazione area d'intervento cerchiata in rosso rispetto le aree percorse dal fuoco dal 2009 al 2022..... | 30 |
| Figura 2.18: Stralcio Aree Forestali (agg. 2014) - Portale Minerva..... | 31 |
| Figura 2.19:Stralcio carta “Aree di collegamento ecologico di livello regionale” – Fonte: Regione Emilia – Romagna - Ambiente..... | 33 |
| Figura 2.20: Stralcio Carta 5.1.3 “Sistema Ambientale – Rete ecologica”. In verde ipotesi 1, in blu ipotesi 2 e in rosso ipotesi 3. - Fonte: PTCP | 35 |
| Figura 2.21: Stralcio Carta 4.1.a “Sistemi”. In verde ipotesi 1, in blu ipotesi 2 e in rosso ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA | 37 |
| Figura 2.22: Stralcio Carta 4.2.a “Ambiti”. In verde ipotesi 1, in blu ipotesi 2 e in rosso ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA..... | 38 |

| | |
|--|----|
| Figura 2.23: Stralcio Carta 5.2.a “Rete ecologica verde”. In verde ipotesi 1, in rosso ipotesi 2 e in blu ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA | 39 |
| Figura 2.24: Stralcio Carta 6.1.1 “Tutela storico culturale”. In verde ipotesi 1, in rosso ipotesi 2 e in blu ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA | 40 |
| Figura 2.25: Stralcio Carta 6.1.3 “Vincoli idraulici e infrastrutturali”. In verde ipotesi 1, in rosso ipotesi 2 e in blu ipotesi 3. - Fonte: PSC FERRARA..... | 42 |
| Figura 2.26: Stralcio Tav.4 del RUE – “Destinazione d’uso.” – In verde Ipotesi 1, in blu ipotesi 2, in rosso l’ipotesi 3. – Fonte: Comune di Ferrara | 44 |
| Figura 2.27: Stralcio tav. 6 “Regole per le trasformazioni” del RUE –In verde l’ipotesi 1, in blu l’ipotesi due e in ciano l’ipotesi tre - Fonte: Comune di Ferrara..... | 46 |
| Figura 2.28: Stralcio tav. .5 “Beni culturali ed ambientali” del RUE –In verde l’ipotesi 1, in blu l’ipotesi due e in ciano l’ipotesi tre - Fonte: Comune di Ferrara | 48 |